N. 627/13 RG

TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Giudice del Lavoro Dott. Angelo Riccio Cobucci a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10/12/2013 nell'ambito del procedimento promosso con ricorso ex art. 700 cpc

DA

con l'Avv. M. CINI

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA in persona del Ministro in carica con il Dott. S. CARAVELLI

RESISTENTE

PREMESSO

che con ricorso depositato in data 27/11/2013 il Prof. chiedeva in via d'urgenza venisse ordinato all'Amministrazione convenuta il proprio inserimento nella Graduatoria provinciale ad esaurimento per il personale docente relativa alla provincia di Pordenone e per la classe di concorso A047 Matematica, previa apposita domanda, riconoscendo il punteggio conseguente ai titoli nella medesima istanza dichiarati in applicazione delle correlate disposizioni del DM n. 53/12, ritenuto tuttavia illegittimo nella parte in cui non contempla l'inserimento di cui trattasi nella fascia aggiuntiva delle G. a. E. anche in favore dei docenti, come l'odierno attore, che abbiano conseguito in uno Stato membro dell'Unione Europea, negli anni scolastici 2008/09, 2009/10 e 2010/11, un titolo di abilitazione all'insegnamento riconosciuto valido in Italia ai sensi del D. L.vo N. 206/07

OSSERVA

A) SUL FUMUS BONI IURIS.

Appare opportuno innanzitutto premettere, in fatto:

- che il Prof. conseguiva la laurea specialistica in matematica- indirizzo Didattica e Divulgazione della Matematica presso l'università degli studi di Ferrara il 18 luglio 2008 cui andava ad aggiungersi, nell'anno accademico 2010/11, il "Master Universitario en Formacion del Profesorado de Educacion secundaria obligatoria, Bachillerato, Formacion Professional y essenanza de idiomas didactica de matematicas e informatica" presso la Universidad Catolica San Antonio in Murcia (Spagna);
- che con provvedimento del 31/10/2012 il convenuto Ministero, in accoglimento di UN'ISTANZA DEL PROF.
 PERVENUTA IL 18/04/2012 ha riconosciuto, ai sensi del D. L.vo N. 206/07, che il titolo di formazione professionale composto dalla laurea specialistica e dal Mester de profesorado sopracitati "è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso 47/A Matematica";
- che precedentemente nel maggio 2011 era intervenuto il consueto aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole statali, ma il ricorrente non aveva potuto chiedere l'inserimento in graduatoria in quanto non era più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti in graduatoria ad esaurimento;
- che tuttavia a mente dell'art. 1 del successivamente emanato Decreto Ministeriale 14/06/2012 N. 53 era prevista LA COSTITUZIONE DI UNA FASCIA AGGIUNTIVA ALLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI AD ESAURIMENTO OVE POTEVANO INSERIRSI, SU DOMANDA CHE DOVEVA ESSERE PRESENTATA ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DEL 10 LUGLIO 2012 (art. 10) " i docenti che negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID)";
- che ai sensi dell'art. 9 comma 1 le graduatorie ad esaurimento integrate con la fascia aggiuntiva hanno validità per il biennio 2012/13 e 2013/14 e devono essere utilizzate ai fini delle assunzioni sia a tempo indeterminato che determinato.

Orbene nel delineato quadro normativo il ricorrente lamenta di non aver potuto presentare la domanda di inserimento in graduatoria prevista dal citato provvedimento NON CONTEMPLANDO LO STESSO L'INSERIMENTO DI COLORO CHE, NEI MEDESIMI ANNI ACCADEMICI PREVISTI DAL CITATO ART. 1, ABBIANO CONSEGUITO IL TITOLO DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO IN UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA.

Reputa sul punto l'adito Tribunale L'ILLEGITTIMITA' DI TALE OMISSIONE, in quanto in palese contrasto con l'art. 3 comma 1 D. L.vo N. 206/07 il quale stabilisce che " IL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI OPERATE AI SENSI DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO PERMETTE DI ACCEDERE, SE IN POSSESSO DEI REQUISITI SPECIFICATAMENTE PREVISTI, ALLA PROFESSIONE CORRISPONDENTE PER LA QUALE I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 2 CO 1 SONO QUALIFICATI NELLO STATO MEMBRO DI ORIGINE E DI ESERCITARLA ALLE STESSE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ORDINAMENTO ITALIANO".

E' indubbio che la ratio delle disposizioni del menzionato D.M. 53/12 sia quella di consentire ai nuovi abilitati negli unici corsi ancora esistenti in Italia, negli anni accademici considerati, di entrare nelle graduatorie provinciali dalle quali si attinge per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Dal momento futtavia che negli stessi periodi presi in esame erano però attive in altri Stati membri dell'U.E. procedure abilitanti all'insegnamento in altre discipline, idonee a conferire un titolo suscettibile di riconoscimento in Italia, una lettura costituzionalmente orientata alla luce del principio di uguaglianza porta a concludere per la fondatezza del motivo di doglianza addotto dal ricorrente.

Appare poi illogico affermare, come fa il Ministero, che in ogni caso il Prof. non avrebbe avuto diritto all'inserimento in graduatoria in ragione della data di avvenuto perfezionamento del riconoscimento dell'abilitazione, considerato che LA RELATIVA ISTANZA E' STATA PRESENTATA DALL'ATTORE IL 18/04/2012, VALE A DIRE BEN PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESA IN CARICO DELLA DOMANDA DI INCLUSIONE IN GRADUATORIA STABILITO AL 10 LUGLIO 2012.

Del resto non v'è chi non veda come sarebbe discriminatorio e del tutto penalizzante porre completamente a carico dell'aspirante all'inclusione in graduatoria il rischio che il

procedimento amministrativo per il riconoscimento del titolo assuma una durata eccessivamente lunga al punto da rendere impossibile detta inclusione.

B) SUL PERICULUM IN MORA.

E' incontrovertibile in relazione a tale aspetto:

- 1) che ai sensi dell'art. co 1 e 2 D. M. 131/07 per il conferimento di supplenze su cattedre vacanti e disponibili entro il 31 dicembre o su cattedre non vacanti ma di fatto disponibili entro il 31 dicembre si attinge dalla graduatoria ad esaurimento QUANDO INVECE DA TALE OPPORTUNITA' L'ODIERNO ATTORE E' ATTUALMENET ESCLUSO;
- 2) che quest'ultimo trovasi iscritto nella terza fascia delle graduatorie di istituto mentre, se incluso nella graduatoria ad esaurimento, avrebbe diritto ad essere inserito nella prima fascia delle suddette graduatorie a mente dell'art. 5 co 4 D. M. 131/07;
- 3) che lo stato attuale della normativa non consente ragionevolmente di ritenere che nel prossimo anno sarà consentita l'inclusione di nuovi abilitati nelle graduatorie provinciali. Per quanto precede si rivela pertanto fondata la domanda proposta in via d'urgenza. Si ravvisano nondimeno giusti motivi, attesa la natura interpretativa della questione posta a base della decisione, per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso promosso ex art. 700 cpc

- 1) Dispone che l'Amministrazione resistente, in persona del Ministro pro tempore e previa parziale disapplicazione del D. M. 14/06/12 N. 53 per le ragioni dedotte in narrativa, provveda all'inserimento del Prof.

 nella graduatoria provinciale ad esaurimento per il personale docente, relativa alla provincia di Pordenone, per la classe di concorso A047 Matematica, previa domanda del ricorrente, riconoscendo il punteggio conseguente ai titoli nella medesima indicati ai sensi del D. M. N. 53/12.
- 2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese della presente fase. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Pordenone, 24 dicembre 2013

> ASSISTENTE GIUDIZIARIO Dania CESABATTO

IL GIUDICE

Dott. Angelo Riccio Cobucci

Acci